BREVE
DI CENSVRE,
ET INTERDETTO
DELLA SANTITA
DI N.S. PP. PAOLO V,

Contra

LI SIGNORI VENETIANI.

Ex Libris P. Abbat. Jo: Benedicti Tassis.

Publicato in Roma il dì xvij d'Aprile. 1606.

Stampato, nella Stamparia Vaticana. Et ristampato in Bologna, Con licenza de' Superiori.

PAOLO PAPA QVINTO.

Alli Venerabili Fratelli, li Patriarchi, Arciuescoui, & Vescoui, che sono in tutto il Dominio della Republica di Venetia: & alli diletti figliuoli, gli loro Vicarij generali nelle cose spirituali, & à tutti gli Abbati, Priori, Primicerij, Preuosti, Archidiaconi, Arcipreti, Decani, Pienani & Rettori delle Chiese parochiali, & all'altre persone constituite in dignità Ecclesiastica, quali si trouano nel detto Dominio, tanto Secolari quanto Regolari di qual si voglia Ordine, & Instituto, mandiamo salute, & Apostolica benedittione.

ALLI Mesi passati è peruenuto all'audienza Nostra, & della Sede Apostolica, che il Dose, et il Senato della Republica di Venetia negli anni adietro, hanno ne'loro Cõsegli fatto molti, et diuersi decreti, et parti contrarie all'autorità della Sede Apostolica; et alla libertà, et immunità Ecclesiastica, et repugnanti alli Cõcilij generali, et a sacri Canoni, et alle Constitutioni de Romani Pontefici, et fra gl'altri decreti, et parti, che sotto li xxiij. di Maggio M. DC. II. pigiliando l'occasione da vna certa lite, ò cõtrouersia, che si agitaua fra il dottore Francesco Zabarella da vna parte, et li Monaci del Monasterio di Praglia dell'Ordine di S. Benedetto della Cõgregatione Cassinense, altrimenti di Sãta Giustina di Padoa, posto nella Diocesi di Padoa, dall'altra, fecero vno statuto, ò parte nel Conseglio loro, doue ordinauano, nõ solo, che li detti Monaci non potessero in quella causa, ò per l'auenire in tempo alcuno pretendere attione di prelatione sotto qual si voglia titolo, ò colore ne beni Ecclesiastici emphiteotici posseduti da laici; ne meno potessero per ragioni di prelatione, ò di consolidationi in diretto, ò di estintione di linea compresa nella prima inuestitura, ò per qual si uoglia altra causa acquistarsi la proprietà di detti beni; ma solamente fosse loro reseruata la ragione del diretto dominio; ma ancora ordinauano di più, che questo istesso s'intẽdesse dechiarato, e fermamẽte deliberato ancora in quanto a tutte l'altre persone Ecclesiastiche, secolari, et regolari, Monasteri di Monache, Hospedali, et altri luoghi pij nello Stato, et Dominio loro.

Et che ancora sotto li dieci di Genaro M. DC. III. hauendo

con-

antecessori, per i quali si prohibiua, che nessuno così secolare, come Ecclesiastico potesse nella Città di Venetia fabricare, ò eriger Chiese, Monasterii, Hospedali, ò altre case di Religiosi, ò luoghi pii, senza special licenza del Senato Veneto; essi Dose, et Senato cõgregati in Pregadi di nuouo decretorno, che questa Parte hauesse l'istesso vigore in tutti i luoghi della Giurisdittione loro, aggiongendo di più la pena dell'essilio, di carcere perpetuo, et della confiscatione del fondo, et uendita dell'edificio contra li transgressori.

Et in oltre, che li medesimi Dose, et Senato, sotto li xxvi. di Marzo dell'anno M.DC.V. inherẽdo ad vn'altro decreto, o parte presa l'anno M.D.XXXVI. (come asseriuano) si prohibiua espressamẽte, che nissuno, sotto alcune pene in detta parte cõtenute, nella Città di Venetia, et suo Ducato, lasciasse per testamẽto, o per donatione, inter viuos, ne meno sotto qual si voglia altro titolo alienasse beni stabili in vsi pii, ouero gl'obligasse per più di certo tempo all'hora prefisso a fauor di cause pie (il che fin'a quel tẽpo, come loro stessi diceuano, nõ era stato messo in vso, ne osseruato) nõ solo di nuouo particolarmente vietornos, ma di più espressamẽte prohibirno, che nõ si potessero far vendite, ò alienationi di simili beni stabili a persone Ecclesiastiche senza licẽza del detto Senato, et estesero in oltre la detta parte, et le pene in essa cõtenute a tutto il Dominio loro, facendola publicare da tutti li Rettori, et Podestà delle Città, et luoghi di detto Dominio, et ordinando, che tutti li beni, che cõtra la sudetta prohibitione fossero vẽduti, o in qual si uoglia modo alienati, (oltre la pena della nullità) si cõfiscassero, et vẽdessero, et che il prezzo di detti beni così confiscati, et vẽduti si diuidessero fra la Signoria, il Magistrato, che ciò esseguisse, & suoi Ministri, & l'Accusatore, & altramente, si come in dette Parti, & Ordini di detto Dose, & Senato più stesamente si dice contenersi.

Et di più è uenuto ancora a notitia nostra, & della detta Sede Apostolica, che gli stessi Dose, et Senato di Venetia, hãno fatto carcerare, et tengono ancora carcerati Scipione Saraceno Canonico di Vicenza, et Brandolino Valdemarino Furlano Abbate de Neruesa della Diocese de Treuiso, ilquale è persona cõstituita in dignità Ecclesiastica, sotto pretesto, che detti Canonico, et Abbate habbiano commesso alcuni delitti, in Vicenza, o altro,

se,et hano concessa la cognitione delle cause loro,al Magistrato secolare di detta Signoria, detto l'Auogador, pretendendo essi Dose,et Signoria di poter far questo,fra l'altre cose da loro pretese,in virtù di alcuni priuilegij,concessi a detta Signoria (come diceuano)da alcuni Romani Põtefici nostri predecessori.

Et essendo,che le cose sopradette in alcune parti togliono le ragioni,che cõpetono alle Chiese per vigor di contratti fatti, et in oltre in quelle,et in altre parti pregiudichino all'autorità della Sede Apost.et Nostra,et alle Ragioni delle Chiese,et alli priuilegi delle psone Ecclesiast.et tolgano l'istessa libertà, et imunità Ecclesi. et essedo,che tutte le sudette cose tẽdano in dãnatione delle anime delli predetti Dose,et Senato,et in scãdalo di molti.

Et essendo ancora, che quelle persone, che ardiscono fare, et promulgare questi,ò simili statuti,decreti,et parti,et quelli ancora,che ardiscono vsarli,incorrano ipso facto nelle censure Ecclesiastiche inflitte da sacri Canoni,da Cõcilij Generali,et da Constitutioni de Romani Pontefici,et nella pena della priuatione de feudi,et beni,che tengono dalle Chiese: Dalle quali censure, et pene non possono essere assoluti, et liberati se non da Noi,ò dal Põtefice Romano,che sarà pro tempore; Et in oltre restano inhabili,et incapaci à riceuere l'assolutione,et liberatione sudetta, fin tanto,che non hanno abrogato,et tolto via le leggi fatte, con nuoui editti,et nuoui decreti, et riposto con effetto nel pristino stato tutte le cose, che dalle dette leggi saranno seguite.

Et essendo ancora,che li detti Dose,et Signoria, ancorche da molti mesi in quà siano stati da Noi più volte paternamente ammoniti,fin qui nõ habbiano reuocato le parti,et editti sopradetti da loro fatti, et ancora tengano carcerati li sodetti Canonico Saraceno,et Abbate Brandolino,non hauendoli consegnati(come doueuano) al venerabile Fratello Horatio Vescouo di Gerace nostro Nuncio presso la detta Signoria.

Per tanto Noi, che per nissun conto dobbiamo comportare, che la libertà,et immunità Ecclesiastica,et l'auttorità Nostra, et della Sede Apostolica venga violata,et disprezzata; inherendo alli decreti di molti Concilij generali,et alle vestigie delle recolendi memorie d'Innocenlio I I I. Honorio III. Gregorio I X. Alessandro IV.Clemẽte IV.Martino ancor IV.Bonifacio VIII. Bonifacio IX.Martino V.et Nicolò V.et d'altri Romani Pontefici nostri Predecessori,alcuni de'quali riuocorno,decretorno,et

de-

dechiarorno nulli, inualidi, et irriti simili decreti altre volte, fatti contro la libertà Ecclesiastica, come di ragione nulli, inualidi, et irriti: & alcuni procederno contro à quelli, che haueuano fatti ta li statuti, et contro ad altri, à promulgatione di scommunica: hauendo maturamente consultato con li venerabili Fratelli Nostri li Cardinali di Santa Romana Chiesa col cōseglio, & assenso loro: ancorche li sopradetti decreti, editti, & ordini di ragione siano nulli, inualidi, & irriti, nōdimeno di nuouo in vigor delle presenti nostre lettere decretiamo, & dichiaramo quelli essere stati, & esser nulli, inualidi, et irriti, et che nessuno è tenuto ad osseruarli. Et di più con l'auttorità dell'onnipotente Dio, et delli beati Pietro, et Paolo suoi Apostoli, et nostra, se li predetti Dose, et Senato, frà 24. giorni da computarsi dal giorno della publicatione delle presenti Nostre lettere, che si farà in Roma, delli quali otto per il primo, otto per il secōdo, et gl'altri otto per il terzo, vltimo, et peremptorio termine, et per monitione canonica gl'assegniamo, non haueranno senza eccettione, ò scusa alcuna, publicamēte reuocato tutte le dette parti, et decreti, et le cose contenute in essi, et qualunque cosa da quelli seguita, et non l'haueranno fatti cassare, et scancellare da gli loro Archiuij, ò luoghi, ò libri capitolari, doue dette Parti, et decreti si trouano annotati, et insieme fattoli publicare per reuocati, cassi, et cācellati, et che nessuno sia tenuto ad osseruarli, per tutti quei luoghi del dominio loro, doue sono stati promulgati, et non haueranno fatto riporre, et restituire nello stato di prima tutto quello, che per cagione di dette Parti, et decreti sarà seguito: et se non haueranno promesso di guardarsi, et astenersi affatto per l'auenire di fare simili decreti, et parti, che sono contra la libertà, immunità, & giurisditione Ecclesiastica, & contro l'auttorità Nostra, et della Sede Apostolica, et non haueranno datoci auiso della reuocatione, cancellatione, cassatione, publicatione, repositione, restitutione, et promissione sopradette: et se ancora non haueranno consegnato, ò fatto consegnare con effetto al detto Horatio Vescouo, et Nuntio li sopradetti Canonico Saraceno, et Abbate Brandolino, da adesso come da all'hora, et da all'hora come da adesso scōmunichiamo, et nunciamo, et dechiaramo scommunicati il Dose, che all'hora, ò pro tempore sarà, et il Senato della Signoria di Venetia, Statuarij, et loro Fautori, Consultori, et Adherenti, et ciascun di loro, ancorche non siano ad vn per vno particolarmēte nominati,

li nomi,

... per vno vogliamo, che s'intendano per espressi nelle presenti nostre lettere: Dalla quale scommunica non possano, se non in articulo di morte, essere assoluti da altri, che da Noi, ò dal Pontefice Romano, che per tempo sarà, etiam sotto pretesto di qualunque facoltà à loro, ò qual sia di loro, così in generale, come in particolare concessa, ò da concedersi in alcun tempo. Et se occorrerà, che alcuno di loro, come posto in pericolo di morte, venghi assoluto dalla detta scommunica, il quale poi ritornerà in sanità, questo tale di nuouo incorra subito, che sarà vscito di tal pericolo, nell'istessa scommunica, se non obedirà, per quanto egli potrà, alli Nostri comandamenti: Et niente di meno, se morisse, doppo hauer ottenuta l'assolutione, non possa hauere sepoltura in Chiesa, fin'a tanto, che non saranno esseguiti Nostri comandamenti.

Et se li detti Dose, et Senato per tre giorni, doppo il fine di detti 24. giorni, sosterrãno cõ animo indurato (ilche Dio nõ voglia) la detta scõmunica, Noi aggrauando la detta sentenza, da adesso parimente, sicome da all'hora sottoponiamo all'interdetto Ecclesiastico la Città di Venetia, et le altre Città, Terre, Castelli, et luoghi, e tutto il Dominio di detta Republica di Venetia, pronunciandole, et dechiarandole sottoposte a detto Ecclesiastico interdetto, ilquale durante, in detta Città di Venetia, et in qual si voglia altre Città, Terre, Castelli, e luoghi di detto Dominio, et nelle loro Chiese, et luoghi pii, et Oratorii, ancorche priuati, et Capelle domestiche nõ possano celebrarsi Messe solenni, ò nõ solenni, et altri diuini Officii, eccetto che ne' casi della Legge Canonica permessi, et all'hora solamente nelle Chiese, et non altroue, et in quelle cõ tener ancora le porte chiuse, e senza sonar cãpane, et escludẽdo affatto gli scõmunicati, et gl'interdetti; no in quanto a questo possano di altra maniera suffragare qualunque indulti, o priuilegij Apostolici concessi, o che si cõcedessero per l'auuenire in particolare, o in generale, a qual si voglia Chiese, tanto secolari, quanto regulari, ancorche siano essenti, & immediatamẽte alla Sede Apostolica soggetti, & se bene sono di iuspatronato, etiãdio per fondatione, & dotatione, o per priuilegio Apostolico, dell'istesso Dose, & Senato, etiã che siano tali, che sotto la general dispositione nõ si cõprendano, ma di esse si debba fare speciale, & indiuidua mẽtione, ouero a Monasterij, et Ordini, ancora de Mendicãti, o Instituti Regolari, et alli loro Pri-

etiam particolari, et a luoghi pii, et Oratorii ancora domestici, et a Capelle priuate, come si è detto.

Et oltre di questo, da adesso parimête, come da all'hora, et per il côtrario priuiamo, et prohibiamo, et decretiamo, che restino, et siano priuati li sudetti Dose, et Senato, e ciascuno di loro, nô solo quâto appartiene alla Republica, ma in quâto ancora appartiene a ciascuno di loro particolarmente, di tutti li feudi, e beni Ecclesiastici: se alcuno ne possedono in feudo, ò altrimenti in qualûque modo dalla Romana, ò dalle vostre, ò altre Chiese: et ancora di tutti, et qual si voglia priuilegij, et indulti, quali in generale, ò in particolare sono stati forse loro concessi in qual si voglia modo da Sommi Pontefici nostri Predecessori, di procedere in certi casi, et delitti contro li Chierici, et di coghoscere con certa forma prescritta le cause loro

Et niente di meno, se detti Dose, & Senato persisteranno pertinaci più longamente nella contumacia loro, riseruiamo a Noi, & successori nostri Pontefici Romani, nominatamête, & specialmête la facoltà di aggrauare, et reaggrauare più volte le censure, & pene Ecclesiastiche contro di essi, & contro gl'adherenti loro, & contro a quelli, che nelle cose sudette in qual si voglia modo li fauoriranno, ò daranno aiuto, conseglio, ò fauore, et di dichiarare altre pene côtro gl'istessi Dose, et Senato, & di procedere secôdo la dispositione de sacri Canoni ad altri rimedij opportuni.

Non ostanti qual si voglia Constitutioni, & Ordinationi Apostoliche, et priuilegi, indulti, et lettere Apostoliche a gli detti Dose, & Senato, ò qual si sia altre persone in generale, ò in particolare, & in specie disponenti, che nô possano essere interdetti, sospesi, ò scômunicati in virtù di lettere Apostoliche, nelle quali nô si faccia piena, et espressa mêtione di parola in parola di tale indulto, altrimête sotto qualunque tenori, & forme, & cô qual si voglia clausule, etiandio derogâti alle derogatorie, & altre più efficaci, & insolite, & con irritâti, & altri decreti, & in specie di facoltà di assoluere ne i casi a Noi, & alla Sede Apostolica reseruati, a quelli in qual si voglia modo, da qualunq. Sômi Pôtefici nostri Predecessori, e da noi, e la Sede Apostolica in côtrario delle cose sopradette côcesse, côfermate, & approuate. Alle quali tutte, & singole, & all'altre cose sopradette, Noi, hauendo per espressi nelle presenti lettere il tenore di esse, per questa volta sola specialmente, et espressamête deroghiamo, & a qualunque altre cose côtrarie.

positioni di tutti, commettiamo a Voi, & à ciascun di Voi in virtù delle presenti, et vi commandiamo in virtù di santa obedienza, & sotto minaccia del giuditio diuino, et sotto pene dell'interdetto dall'ingresso della Chiesa, & di sospensione dall'essercitio delle funtioni Pontificali, et dalla percettione de' frutti delle Mense Patriarchali, Archiepiscopali, & Episcopali, in quanto a voi Fratelli Patriarchi, Arciuescoui, et Vescoui; et ancora della priuatione delle Dignità, Beneficij, et Officij Ecclesiastici, che ottenete, et della priuatione ancora di voce attiua, et passiua, et de inhabilità ad ottenere per l'auuenire le cose sopradette, ò altre, in quanto à Voi figliuoli Vicarij, et altri sopradetti, da incorrersi incontinente, et sotto altre pene ad arbitrio nostro, che doppo hauerete riceuute le presenti lettere, ò hauuto notitia di esse, per voi stessi, ò per mezo d'altro, ò d'altri, ciascuno di voi nelle vostre Chiese, mentre in esse si trouerà adunata maggior moltitudine di Popolo per sentir li diuini officij, per maggior cautela solenemẽte le publichiate, et deduchiate a notitia de' fedeli Christiani, et le facciate affigere, et tenere affisse alle porte delle dẽtte vostre Chiese.

Et oltre di questo vogliamo, che si habbia la medema credenza alli transunti, etiã dio impressi delle presenti lettere, sottoscritti di mano di alcuno Not. publico, et sigillati co'l sigillo di alcuna pSona costituita in dignità Ecclesiastica, quale si hauerebbe all'istesse presẽti lettere, se fossero originalmẽte pSentate, o mostrate.

Et che l'istesse presenti lettere, ò transonti di esse ancora, come si è detto, impostose, affisse, che saranno, & publicate alle porte della Chiesa di S. Giouanni in Laterano, & della Basilica di S. Pietro Principe de gl'Apostoli, & della Cancellaria nostra Apostolica, & in campo di Fiore, come è solito, habbiano la medesima forza verso il Dose, & Senato, & ciascun altro delli sopradetti; & verso voi ancora in vniuersale, & in particolare, che hauerebbono se a ciascun di loro, & di voi personalmente fossero state dirette, intimate, & presentate. Data in Roma appresso Sã Pietro, sotto l'Anello del Pescatore, adì 17. d'Aprile M, DC. VI. l'anno primo del nostro Pontificato.

M. Vestrio Barbiano.

L'Anno della Natiuità del N. Signore Giesu Christo M. DC. VI. all'Inditione quarta, alli xvij. del Mese d'Aprile, & del Pontificato del Santissimo in Christo Padre, & N. S. Papa Paolo V. l'anno suo primo, le sopradette lettere, & loro essempi stampati furono affisse, & publicate alle porte della Chiesa Lateranense, della Basilica del Prencipe de gli Apostoli, della Cancellaria Apostolica, & in campo di Fiore come è solito, per noi Christofaro Fundati, & Gio. Domenico de Pace Cursori Apostolici.

Pietro Aluise Peregrini Maestro de' Cursori